



GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: L.R. n.47/92 art. 2. Approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la Legge Regionale n. 47 del 18 giugno 1992 recante “*Norme per la previsione e la prevenzione dei rischi da valanga*”, in particolare gli articoli 2 e 3 che disciplinano modalità e procedure per la predisposizione, formazione e approvazione degli elaborati della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (di seguito C.L.P.V.) e prevedono l’applicazione delle relative misure di salvaguardia;

RILEVATO che:

- con Determinazione Dirigenziale DPC029/31/17 è stata approvata la documentazione tecnica necessaria all’indizione di una gara finalizzata alla “*Elaborazione della Carta per la localizzazione dei pericoli da valanga - Art.2 L.R. 47/1992 alla scala nominale 1:25.000 contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta di valanghe*”;
- con Determinazione Dirigenziale n. DPC018/234 del 27.11.2017 il Servizio Genio Civile dell’Aquila, in qualità di Stazione Unica Appaltante e soggetto aggregatore per la Regione Abruzzo ai sensi della D.G.R. n. 217 del 5.4.2016, ha proceduto all’aggiudicazione della gara di cui sopra ai sensi dell’art.32 c.5 e ss. del D.Lgs. 50/2016 e s. m. e i.;
- in data 12 marzo 2018 è stato stipulato regolare contratto con la società A.I.A. Engineering S.r.l. capogruppo del raggruppamento temporaneo d’imprese aggiudicatario della gara, e contestualmente si è proceduto alla consegna dei lavori;
- in data 22.07.2020, con prot. n. RA 221088, la A.T.I. appaltatrice ha consegnato al Servizio DPC029 una bozza degli elaborati finali della C.L.P.V.;
- gli elaborati suddetti sono stati sottoposti a collaudo da parte di apposita commissione composta da due professionisti, come da Determinazione Direttoriale n. 274/DPC del 22.12.2020, che con nota prot. n. RA 206842 del 17.05.2021 hanno trasmesso il verbale finale di collaudo valutando la qualità del prodotto finale, tra le due valutazioni possibili indicate nel Capitolato Speciale di Appalto di “*accettabile*” e “*non accettabile*”, come ACCETTABILE;

PRESO ATTO:

- del parere di congruità ai sensi dell’art. 3, comma 2, propedeutico all’approvazione della C.L.P.V. da parte della Giunta, espresso dal Comitato Tecnico Regionale per lo Studio della Neve e delle Valanghe (CO.RE.NE.VA.), all’uopo convocato, sugli elaborati definitivi nella seduta n.69 del 24.06.2021;

DATO ATTO che l’approvazione definitiva della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga, ai sensi e per gli effetti della L.R. 47/92, comporta in particolare che la Giunta regionale approvi la Carta suddetta ed i relativi aggiornamenti periodici, e che la Deliberazione, con allegato lo stralcio della “Carta”, venga notificata a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili (*art. 2, comma 2*);

DATO ATTO altresì che la LR 47/92 prevede che:

- dal momento dell’avvenuta notifica della stessa si applicano le misure di salvaguardia di cui al Tit. V della L.R. 12 aprile 1983, n. 18, nel testo in vigore. Nelle aree considerate della Carta come soggette a pericolo di valanghe,

in attesa degli adempimenti previsti nell'art. 5 della L.R. 47/92 recante "Carta dei rischi locali di valanga." fino all'espletamento degli stessi, è sospesa, a titolo cautelativo, l'edificazione nonché la realizzazione di impianti e infrastrutture ai fini residenziali, produttivi e di carattere industriale, artigianale, commerciale, turistico e agricolo nonché ogni nuovo uso delle aree che comporti rischio per la pubblica e privata incolumità; per dette situazioni la Giunta regionale, anche come iniziativa autonoma può applicare le misure di salvaguardia straordinaria di cui all'art. 58 della L.R. n. 18 del 1983, previo parere del CO.RE.NE.VA. (art. 2, comma 3);

- entro dieci giorni dall'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 2 e 6 della L.R. 47/92, il Sindaco, con le formalità prescritte dal codice di procedura civile, notifica l'esistenza dei pericoli da valanga ai proprietari ed agli eventuali possessori e detentori degli edifici e degli impianti esistenti nelle zone segnalate (art. 10, comma 1);
- il Sindaco assicura, in ogni caso, una tempestiva e completa informazione di tutti i cittadini in ordine agli effetti derivanti dalla notifica dei provvedimenti regionali, mediante idonei ed efficaci mezzi di comunicazione (art. 10, comma 2);
- le Amministrazioni comunali sono tenute a notificare alla Regione le opere eventualmente già realizzate o gli usi consentiti nelle aree ricomprese nella "Carta dei pericoli da valanga" alla data di notifica del provvedimento di adozione definitiva della Carta stessa da parte della Giunta regionale. Tale obbligo deve essere soddisfatto entro i quarantacinque giorni successivi alla citata notifica (art. 11, comma 1);
- il CO.RE.NE.VA., con priorità rispetto ad ogni altro adempimento, e comunque entro i successivi novanta giorni, valuta il livello di rischio relativo alle singole situazioni segnalate, previa acquisizione di ogni utile elemento conoscitivo, e formula le prescrizioni ritenute idonee, in relazione allo stato di fatto, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità (art. 11, comma 2);
- gli strumenti urbanistici generali dei Comuni e loro varianti, adottati successivamente alle notifiche previste negli artt. 2 e 6 della L.R. 47/92, devono contenere un elaborato con l'evidenziazione delle aree soggette a pericolo da valanga e le relative norme di attuazione devono rispettare i divieti e le prescrizioni stabiliti negli artt. 2 e 8 della L.R. 47/92 (art. 12, commi 1 e 2);
- è fatto divieto all'Amministrazione regionale e a tutte le altre Pubbliche Amministrazioni comunque interessate, di rilasciare permessi, autorizzazioni, concessioni, nulla-osta, comunque denominati, con riferimento ad opere o usi relativi ad aree incluse nella Carta dei pericoli da valanga per i quali non risulti preventivamente accertato il puntuale e scrupoloso rispetto degli obblighi e delle prescrizioni previste negli artt. 2 e 8 della L.R. 47/92 (art. 14, comma 1);

RITENUTO di procedere all'approvazione della Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.) alla scala nominale 1:25.000 contenente i seguenti documenti, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- Relazione generale (*Allegato 1*);
- Relazioni a scala comunale, suddivise per zone (*Allegato 2*);
- Schede identificative dei siti valanghivi individuati a seguito di indagine sul terreno (*Allegato 3*);
- Stampe in formato PDF, suddivise per zone (*Allegato 4*);
- Progetto QGIS (*Allegato 5*);

PRECISATO che nei suddetti documenti sono stati oscurati i dati sensibili;

PRESO ATTO:

- del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e alla legittimità del presente atto, espresso dal Dirigente del Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile;
- del parere favorevole del Direttore del Dipartimento Territorio - Ambiente e del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati dalla Giunta Regionale al Dipartimento stesso;

DATO ATTO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 77/99 e s.m.i.;

Dopo puntuale istruttoria favorevole da parte della struttura competente

A voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

per le motivazioni e le finalità espresse in narrativa che si intendono integralmente richiamate:

1. **DI APPROVARE** la Carta di Localizzazione dei Pericoli da Valanga (C.L.P.V.), ex art. 2 L.R. n.47/1992, alla scala nominale 1:25.000 contenente la localizzazione delle aree che presentano pericoli potenziali di caduta valanghe, quale indicata in premessa alla presente Deliberazione acquisita su supporto informatico e contenente i seguenti elaborati, parti integranti e sostanziali del presente atto:
 - Relazione generale (*Allegato 1*);
 - Relazioni a scala comunale, suddivise per zone (*Allegato 2*);
 - Schede identificative dei siti valanghivi individuati a seguito di indagine sul terreno (*Allegato 3*);
 - Stampe in formato PDF, suddivise per zone (*Allegato 4*);
 - Progetto QGIS (*Allegato 5*);
2. **DI FAR CONSTARE** che nei documenti approvati al punto 1 sono stati oscurati i dati sensibili;
3. **DI DEMANDARE** al Servizio Prevenzione dei Rischi di Protezione Civile l'attuazione del presente atto;
4. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
5. **DI STABILIRE** che il presente provvedimento sia pubblicato sul B.U.R.A. e consultabile sul sito web istituzionale della Regione Abruzzo e sia notificato, con allegato lo stralcio della "Carta", a ciascun Comune interessato come atto avente natura di primo indirizzo e di indicazione minima dei pericoli più probabili per l'attuazione delle relative attività di competenza (*art.2, comma 2*).

DIPARTIMENTO TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: PREVENZIONE DEI RISCHI DI PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO: FENOMENI VALANGHIVI, INCENDI BOSCHIVI E RISCHI ANTROPICI

L'Estensore

Dott.ssa Ida Maiello
f.to elettronicamente

(firma)

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Ida Maiello
f.to elettronicamente

(firma)

Il Dirigente del Servizio

Dott.ssa Daniela Ronconi

(firma)

Il Direttore Regionale

Arch. Pierpaolo Pescara

(firma)

Il Direttore Regionale
dell'Agenzia di Protezione Civile
Dott. Mauro Casinghini

(firma)

Il Componente la Giunta

Dott. Marco Marsilio

(firma)

=====

Approvato e sottoscritto:

Il Presidente della Giunta

(firma)

Il Segretario della Giunta

(firma)

=====